Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 gennaio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati Pag. 538

LEGGI E DECRETI

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969, n. **1091**.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Civitanova Marche . . . . Pag. 539

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **1092**.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « SS. Filippo e Nicola », con sede in Avezzano Pag. 539

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **1093**.
Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale, con sede in Carignano di Lucca . . . . Pag. 539

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **1094**.
Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli commemorativi del centenario dell'unione di Roma all'Italia . . . . Pag. 540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1095**.
Ripartizione di duecentotrentacinque posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1969-70 . . . . . Pag. 540

Errata-corrige: (Decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947). Pag. 544

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1969.
Scioglimento del consiglio provinciale di Viterbo. Pag. 544

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1969.
Conferma del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del consorzio autonomo del porto di Genova. Pag. 545

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, nonchè dalle aziende esercenti ristoranti e trattorie della provincia di Catania Pag. 545

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1970.
Determinazione delle metodiche per l'accertamento della morte nei soggetti sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali primitive . . . . Pag. 546

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1970.
Approvazione delle tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1970 . . . . Pag. 546

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale. Pag. 554

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Cinelli Volpe », con sede in Roma Pag. 554

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Magredi », con sede in Roma . . . Pag. 554

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Praevidentia », con sede in Roma. Pag. 554

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 554

Autorizzazione al comune di Pietrelcina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 554

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . . . Pag. 554

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 554

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 554

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 555

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 555

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 555

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 555

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 555

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli istituti bibliotecari statali, esclusi quelli della sede di Roma . . . . Pag. 556

Ministero dell'interno: Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . Pag. 559

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile . . . . Pag. 559

Ministero delle partecipazioni statali: Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti, aumentati a sette, di consigliere di 3ª classe in prova . . Pag. 559

Ufficio medico provinciale di Catania: Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto del comune di Gravina di Catania . . . . . . Pag. 560

Ufficio veterinario provinciale di Brescia: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia . . . . . Pag. 560

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 30 GENNAIO 1970:

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1096.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1963-64.

LEGGE 29 dicembre 1969, n. **1097.**
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

LEGGE 29 dicembre 1969, n. **1098.**
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1968.

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 30 GENNAIO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Immobiliare SAIDA, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1969. — **S.A.Co.M. - Società Azionaria Costruzioni Meccaniche, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1968. — **Conjugi Eger, società per azioni, in Mussolente:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1969. — **Baratti e Milano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1969. — **Arnoldo Mondadori editore, società per azioni, in Milano:** Prestito obbligazionario ex cartiera Valcerusa 6 % - Riscatto di obbligazioni. — **S.A.V.A.S. - Società Azionaria Vermouths Aperitivi Spumanti F.lli Gancia & C., società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1970. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Acquisto di obbligazioni 6 % 1958-1978. — **Sobrino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1969. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1969. — **Necchi, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1970. — **SITRASB - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1970. — **Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo:** Rimborso di obbligazioni. **« Eridania » - Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1982 ex Saccarifera Lombarda sorteggiate il 26 gennaio 1970.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Istituto mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 e 16 gennaio 1970.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 14 gennaio alle ore 10,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Pierre Celestin Kabanda, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Ruanda.

(496)

Mercoledì 14 gennaio alle ore 10,50 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Mohammed Zeid Al-Herbish, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Kuwait.

(497)

Mercoledì 14 gennaio alle ore 11,10 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Joseph Fissore, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ministro plenipotenziario del Principato di Monaco.

(498)

Mercoledì 14 gennaio alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Juan Pablo de Lojendio Irure, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Spagna.

(499)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969, n. **1091**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Civitanova Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata in data 7 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Civitanova Marche è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 1° novembre 1883;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Civitanova Marche (Macerata), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;

tre membri eletti del consiglio comunale di Civitanova Marche;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1° novembre 1883.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **1092**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « SS. Filippo e Nicola », con sede in Avezzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di L'Aquila in data 8 agosto 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « SS. Filippo e Nicola », di Avezzano (L'Aquila), è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « SS. Filippo e Nicola », con sede in Avezzano (L'Aquila), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di L'Aquila;

due membri eletti dal consiglio comunale di Avezzano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 344.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 42. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **1093**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale con sede in Carignano di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il consorzio provinciale antitubercolare di Lucca gestisce l'ospedale sanatoriale di Carignano di Lucca;

Visto il decreto del medico provinciale di Lucca in data 21 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale di Carignano è stato classificato ospedale specializzato provinciale;

Visti i verbali in data 17 febbraio 1969 e 1° marzo 1969 della commissione per l'individuazione e l'inven-

tario dei beni che devono esser trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale, con sede in Carignano di Lucca, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) Beni immobili, costituiti da terreni e fabbricati, situati nel comune di Lucca, frazione Carignano, specificamente elencati nell'inventario dei beni immobili allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, per un valore approssimativo di lire 300 milioni;

B) Beni mobili e scorte vive dell'azienda agricola di proprietà dell'ospedale sanatoriale di Carignano, specificamente elencati nell'inventario dell'azienda agricola di Carignano allegato ai verbali della commissione predetta;

C) Beni mobili, costituiti da attrezzature, arredi, ecc., specificamente elencati nell'inventario allegato ai verbali della commissione predetta.

Il medico provinciale di Lucca, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 61. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **1094**.

Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli commemorativi del centenario dell'unione di Roma all'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli commemorativi del centenario dell'unione di Roma all'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi del centenario dell'unione di Roma all'Italia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1095**.

Ripartizione di duecentotrentacinque posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1969-70.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1969-70, duecentosettanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di tredici) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di settantasette) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di diciotto), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di centosessantadue), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà o scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di diciotto) riservati all'apertura dei concorsi delle

discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di tredici) destinati alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvederà con successivi provvedimenti;

Ravvisata l'opportunità di procedere intanto alla ripartizione dei posti destinati all'incremento degli organici delle facoltà e scuole ed al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1969-70, sono così ripartiti tra le facoltà e scuole di cui appresso duecentotrentacinque posti di professore universitario di ruolo dei duecentosettanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della precitata legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
Università di Bari:	
Facoltà di giurisprudenza:	
per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto romano	1
Facoltà di lettere e filosofia	2
Facoltà di magistero	1
per il raddoppiamento della cattedra di pedagogia	1
Facoltà di lingue e letterature straniere	2
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di ingegneria:	
per il biennio propedeutico	1
per il triennio di applicazione	1
Università di Bologna:	
Facoltà di giurisprudenza	1
per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto italiano	1
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
per il raddoppiamento della cattedra di letteratura italiana	1
Facoltà di magistero	2
Facoltà di medicina e chirurgia	1
per il raddoppiamento della cattedra di fisiologia umana	1
per il raddoppiamento della cattedra di chimica biologica	1
per il raddoppiamento della cattedra di igiene	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di chimica generale ed inorganica	1
Facoltà di ingegneria	1
Facoltà di agraria	2
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università di Cagliari:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero	1
per il raddoppiamento della cattedra di storia medioevale e moderna	1
Facoltà di medicina e chirurgia	2
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di ingegneria	1
Università di Camerino:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Università di Catania:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di lettere e filosofia:	
per il raddoppiamento della cattedra di letteratura italiana	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica	1
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di agraria	1
Università di Ferrara:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di farmacia	1
Università di Firenze:	
Facoltà di giurisprudenza	1
per il raddoppiamento della cattedra di diritto amministrativo	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
per il raddoppiamento della cattedra di filosofia morale	1
per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura inglese	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia	2
per il raddoppiamento della cattedra di radiologia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di fisica generale	1
Facoltà di architettura	1
Facoltà di agraria	2
Università di Genova:	
Facoltà di giurisprudenza	1
per il raddoppiamento della cattedra di diritto internazionale	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
per il raddoppiamento della cattedra di storia romana con esercitazioni di epigrafia romana	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	2
Facoltà di ingegneria	1

	Numero dei posti
Università di Lecce:	
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero	1
Università di Messina:	
Facoltà di giurisprudenza:	
per il corso di laurea in scienze politiche	2
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
per il raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di chimica generale ed inorganica	1
Università di Milano:	
Facoltà di giurisprudenza:	
per il corso di laurea in giurisprudenza	1
per il corso di laurea in scienze politiche	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
per il raddoppiamento della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di farmacologia	1
per il raddoppiamento della cattedra di igiene	1
per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	2
Facoltà di agraria:	
per il corso di laurea in scienze agrarie	1
per il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari	1
Università di Modena:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
per il raddoppiamento della cattedra di patologia generale	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di geometria	1
Facoltà di farmacia	1
Università di Napoli:	
Facoltà di economia e commercio	1
per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato	1
per il raddoppiamento della cattedra di politica economica e finanziaria	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica medica generale e terapia medica	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di algebra	1
Facoltà di farmacia	1
per il raddoppiamento della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di ingegneria	1
Facoltà di architettura	1
Università di Padova:	
Facoltà di giurisprudenza	2
Facoltà di scienze politiche	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica pediatrica	1
per il raddoppiamento della cattedra di radiologia	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica oculistica	1
per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica medica generale e terapia medica	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali	1
per il raddoppiamento della cattedra di farmacologia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di ingegneria	1
per il raddoppiamento della cattedra di fisica tecnica	1
Università di Palermo:	
Facoltà di giurisprudenza:	
per il corso di laurea in scienze politiche	1
Facoltà di magistero	3
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di fisica generale I	1
Facoltà di ingegneria	1
per il raddoppiamento della cattedra di scienza delle costruzioni	1
Facoltà di agraria	1
Università di Parma:	
Facoltà di economia e commercio	3
Facoltà di magistero	3
Facoltà di medicina e chirurgia	2
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Università di Pavia:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di medicina e chirurgia	2
per il raddoppiamento della cattedra di farmacologia	1

Numero dei posti

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il raddoppiamento della cattedra di chimicha generale ed inorganica 1

Università di Perugia:
Facoltà di scienze politiche 1
Facoltà di economia e commercio:
per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale 1
Facoltà di lettere e filosofia 1
Facoltà di magistero 2
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 1
per il raddoppiamento della cattedra di geometria I 1
Facoltà di agraria 1

Università di Pisa:
Facoltà di giurisprudenza:
per il corso di laurea in scienze politiche 1
Facoltà di economia e commercio:
per il raddoppiamento della cattedra di ragioneria generale ed applicata . . . 1
Facoltà di lettere e filosofia 1
per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia 1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 4
Facoltà di ingegneria:
per il biennio propedeutico . . 1
per il triennio di applicazione 1
per il raddoppiamento della cattedra di elettrotecnica 1
Facoltà di agraria 1

Università di Roma:
Facoltà di giurisprudenza:
per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato 1
per il raddoppiamento della cattedra di filosofia del diritto 1
per il raddoppiamento della cattedra di economia politica 1
per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto romano 1
per il raddoppiamento della cattedra di diritto pubblico generale 1
Facoltà di scienze politiche:
per il raddoppiamento della cattedra di diritto amministrativo 1
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:
per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di economia politica 1
Facoltà di lettere e filosofia:
per il raddoppiamento della cattedra di storia greca 1
Facoltà di magistero 2
Facoltà di medicina e chirurgia 2
per il raddoppiamento della cattedra di farmacologia 1
per il raddoppiamento della cattedra di radiologia 1

Numero dei posti

per il raddoppiamento della cattedra di clinica odontoiatrica 1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 2
Facoltà di farmacia 1
Facoltà di ingegneria 2
Facoltà di architettura 1

Università di Sassari:
Facoltà di giurisprudenza 1
Facoltà di farmacia 1
Facoltà di medicina veterinaria 1

Università di Siena:
Facoltà di giurisprudenza 1
Facoltà di scienze economiche e bancarie:
per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato 1
Facoltà di medicina e chirurgia 1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 2
Facoltà di farmacia 1

Università di Torino:
Facoltà di giurisprudenza:
per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto romano 1
per il raddoppiamento della cattedra di diritto penale 1
Facoltà di economia e commercio 1
Facoltà di lettere e filosofia 1
per il raddoppiamento della cattedra di storia medioevale 1
per il raddoppiamento della cattedra di letteratura italiana 1
Facoltà di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di chimica biologica 1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 1
Facoltà di agraria 1
Facoltà di medicina veterinaria 1

Università di Trieste:
Facoltà di giurisprudenza:
per il corso di laurea in scienze politiche . 2
Facoltà di economia e commercio 1
Facoltà di lettere e filosofia 1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 2
Facoltà di ingegneria 1

Università di Venezia:
Facoltà di economia e commercio:
per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale 1

Politecnico di Milano:
Facoltà di ingegneria 2
Facoltà di architettura:
per il raddoppiamento della cattedra di architettura degli interni, arredamento e decorazione 1

Politecnico di Torino:
Facoltà di ingegneria 2
Facoltà di architettura 1

	Numero dei posti
Istituto universitario orientale di Napoli . .	2
Scuola normale superiore di Pisa:	
Classe di lettere	1
Classe di scienze	1
Istituto universitario di architettura di Venezia	1
Istituto universitario di Salerno:	
Facoltà di lettere e filosofia	2
Facoltà di magistero	1

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1969-70 saranno assegnati con successivi provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 37. — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

All'art. 21 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947: « Organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 in data 20 dicembre 1969, ove è detto: « ... alle riscossioni e *dalle* restituzioni previste ... » leggasi: « ... alle riscossioni *ed alle* restituzioni previste ... ».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1969.
Scioglimento del consiglio provinciale di Viterbo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Viterbo, al quale per legge sono assegnati ventiquattro membri, risultò composto, in seguito all'elezione del 28 novembre 1965, di gruppi di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva prevalenza numerica.

La giunta provinciale fu eletta, nell'aprile 1966, in virtù di una intesa raggiunta fra due raggruppamenti consiliari, composti complessivamente di dodici elementi.

La mancanza di una ben determinata maggioranza ha, però, pregiudicato la efficienza funzionale dell'organo consiliare, il quale negli anni 1966, 1967 e 1968 riuscì a deliberare i bilanci di previsione, solo con notevole ritardo sul termine di legge e grazie all'apporto di un consigliere dell'opposizione.

Peraltro, in ordine al bilancio 1969, tale appoggio esterno è stato rifiutato dagli esponenti di uno dei due gruppi della coalizione che aveva dato vita alla giunta, i quali, in occasione della presentazione del predetto bilancio al consiglio, hanno dichiarato esplicitamente che non avrebbero accettato, come era avvenuto nei precedenti anni, alcun apporto da parte di determinati esponenti politici rappresentati in consiglio.

Il prefetto sollecitò ripetute volte la deliberazione del predetto bilancio da parte di quell'amministrazione provinciale: nel novembre 1968 con circolare n. 5770 e, poi, per due volte, nel gennaio dello scorso anno.

Soltanto nell'adunanza del 15 aprile u. s. il bilancio fu portato all'esame del consiglio, ma la discussione venne rinviata.

Parimenti con esito infruttuoso si conclusero due successive sedute del 30 maggio e del 29 luglio c.a. Nessun'altra iniziativa fu assunta per la convocazione del consiglio.

Il prefetto, allora, con lettera del 26 agosto scorso, rivolse formale invito al presidente dell'amministrazione provinciale a convocare quel consiglio, il quale, malgrado tre sedute, del 13 settembre, del 6 e del 13 ottobre u. s., e nonostante formale diffida formulata a scanso di ricorso allo scioglimento — a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — non è riuscito a far luogo al predetto fondamentale adempimento. In particolare, nella ultima adunanza del 13 ottobre u. s., presenti 22 consiglieri, la votazione sul bilancio ha dato il seguente risultato: 12 voti favorevoli - 10 contrari all'approvazione.

Non avendo riportato la maggioranza qualificata dei voti dei consiglieri in carica, vale a dire di 13 su 24, richiesta dalla legge per i bilanci che, come quello in esame, conseguono il pareggio mediante l'applicazione delle eccedenze sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria, il bilancio stesso non è risultato approvato.

Di fronte alla constatata impossibilità di quel consiglio di funzionare per quanto si attiene ai provvedimenti più importanti, il prefetto, al fine di tutelare gli interessi dell'ente, ha proposto — a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — lo scioglimento dell'organo consiliare, disponendo, frattanto, la sospensione dell'organo stesso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione della provincia, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si osserva che la mancata approvazione del bilancio 1969 col prescritto quorum — malgrado la formale diffida del prefetto — ha confermato l'esistenza di uno stato permanente di crisi connesso con la mancanza, in seno alla predetta rappresentanza elettiva, di una maggioranza consiliare, attesa la congenita contrapposizione di due schieramenti di pari consistenza numerica.

In tale situazione, un intervento sostitutivo del prefetto, per l'approvazione del bilancio, sarebbe valso soltanto a conseguire il superamento del momentaneo ostacolo della relativa deliberazione, ma non sarebbe stato utile ai fini della rimozione delle cause della crisi, le quali avrebbero continuato ad incidere pregiudizievolmente sulla funzionalità dell'amministrazione.

Si ritiene, pertanto, che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento del consiglio provinciale di Viterbo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, con il parere espresso nell'adunanza del 12 dicembre 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Viterbo ed alla nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, nelle persone del prefetto a riposo, dott. Rodolfo D'Addario, presidente, e dei dottori Paolo Farina e Salvatore Familiari, membri.

Roma, addì 27 dicembre 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Viterbo, travagliato da una permanente crisi interna, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1969;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 dicembre 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Viterbo è sciolto.

Art. 2.

L'amministrazione provvisoria della provincia fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, è affidata ad una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo, dott. Rodolfo D'Addario, presidente, e dai dottori Paolo Farina e Salvatore Familiari, membri.

Alla predetta commissione sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1969

SARAGAT

RESTIVO

(758)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1969.

Conferma del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del consorzio autonomo del porto di Genova.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE E ECONOMICA

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1936, n. 801;

Visto il decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, con il quale il senatore Angelo Giorgetti è stato nominato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del consorzio autonomo del porto di Genova;

Considerato che il predetto incarico viene a scadere il 31 dicembre 1969;

Decreta:

Il senatore Angelo Giorgetti è confermato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del consorzio autonomo del porto di Genova per il quadriennio 1° gennaio 1970 - 31 dicembre 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso, per conoscenza, alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1969

Il Ministro: CARON

(757)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, nonchè dalle aziende esercenti ristoranti e trattorie della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per i lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito non in misura fissa, dipendente dalle aziende esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, nonchè delle aziende esercenti ristoranti e trattorie, della provincia di Catania, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 15 febbraio 1968.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabelle delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito non in misura fissa, dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Catania.

A) *Bars, caffè, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie*

	Categorie degli esercizi			
	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	4ª cat.
Personale di 1ª cat.	79.950	69.950	59.950	—
Personale di 2ª cat.	69.950	54.950	49.950	39.950
Personale di 3ª cat.	49.950	44.950	39.950	39.950

B) *Ristoranti e trattorie*

	Categorie degli esercizi			
	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	4ª cat.
Personale di 1ª cat.	84.950	74.950	64.950	—
Personale di 2ª cat.	74.950	59.950	54.950	—
Personale di 3ª cat.	69.950	54.950	49.950	44.950
Personale di 4ª cat.	64.950	54.950	49.950	41.950
Personale di 5ª cat.	49.950	44.950	39.950	39.950
Personale di 6ª cat.	39.950	39.950	—	—

N.B. - Le retribuzioni di cui sopra si intendono riferite solo al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, cottimo o provvigione, restando esclusi naturalmente i lavoratori retribuiti in misura fissa.

Le retribuzioni stesse sono comprensive del valore delle somministrazioni in natura, quali il vitto e l'alloggio, la 13ª mensilità, le festività e l'eventuale lavoro straordinario.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(307)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1970.

Determinazione delle metodiche per l'accertamento della morte nei soggetti sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali primitive.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 5 della legge 3 aprile 1957, n. 235, concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il proprio precedente decreto 11 agosto 1969 con il quale sono state determinate le modalità per l'accertamento precoce della morte, e, nel caso in cui debba essere impiegato il metodo elettroencefalografico, il ricorso ai mezzi della semeiotica neurologica e strumentale, da determinarsi su conforme parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere dell'Assemblea generale del Consiglio superiore di sanità, espresso in data 13 novembre 1969;

Decreta:

Le metodiche dirette all'accertamento della morte nei soggetti sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali primitive, di cui al secondo comma della parte dispositiva del decreto ministeriale 11 agosto 1969, possono essere impiegate allorchè risulti nei soggetti medesimi la contemporanea presenza di:

1) stato di coma profondo accompagnato da:

a) atonia muscolare;

b) ariflessia tendinea;

c) indifferenza dei riflessi plantari;

d) midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del riflesso pupillare alla luce;

2) assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale, da controllarsi immediatamente prima del prelievo;

3) assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata.

Tali fenomeni dovranno:

a) essere rilevati e controllati a brevi intervalli di tempo, o per quanto riguarda l'attività elettrica cerebrale, in continuo;

b) essere contemporaneamente presenti e persistere immodificati per una durata di almeno 24 ore, in assenza di somministrazione di farmaci depressivi del sistema nervoso centrale e di condizioni di ipotermia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(768)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1970.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1970.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni

e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione del 29 e 30 luglio 1969 e 26 settembre e 16 ottobre 1969 relative alla determinazione delle tasse di iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla associazione stessa per l'anno 1970;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H* e relativo allegato *A* annessi al presente decreto, concernenti le tasse di iscrizione e di voltura ed i contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1970

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TABELLA *A*

TARIFFA UNICA

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura (1)

E' dovuta dal consortista per ogni apparecchio od impianto denunciato o iscritto d'ufficio.

Si applicano i contributi previsti nella colonna 1 dell'allegato *A*.

(1) Art. 4, lettera *a*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRI'

TABELLA *B*

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Esame progetti

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione sono dovuti i contributi previsti nella colonna 2 dell'allegato *A*.

La presente tariffa è applicata per l'esame di progetti semplici; per l'esame di progetti complessi essa è, invece, raddoppiata.

Per l'esame di un progetto di un elemento o di una membratura di apparecchio a pressione è applicata la tariffa in base alla superficie riscaldata (fino ad un massimo computabile di 300 m²) se l'elemento o la membratura sono destinati ad essere esposti alla azione di gas caldi; in caso contrario, si applica la tariffa in base all'energia immagazzinata (l.atm).

Ove l'elemento sia aperto (fondi, fondelli, fasciami privi di fondi ecc.), per capacità della stessa si intende quella del solido ottenuto completando le aperture con pareti piane ideali.

I contributi di cui alla presente tariffa sono dovuti una sola volta, sia quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi in tutto eguali (prototipo di serie), sia quando il progetto esaminato contempli, oltre ad un prototipo di base, una serie di varianti dello stesso (serie di prototipi).

Gli apparecchi, per costituire una serie di prototipi, debbono:

essere di forma eguale a quella del prototipo-base, con la variazione di una o più dimensioni;

richiedere, per i calcoli di verifica, l'uso dello stesso tipo di formule impiegate per il prototipo-base;

essere destinati allo stesso impiego (ad es.: generatori di acetilene, oppure recipienti di aria compressa, oppure piccoli generatori di vapore, ecc.);

essere rappresentati (anche sotto forma tabellare) in un unico progetto.

Per la serie di prototipi, il contributo di cui alla presente tariffa viene applicato alla versione che presenti la maggiore superficie riscaldata, o la maggiore energia immagazzinata.

TARIFFA II

Prove e indagini varie

Per le verifiche e prove su materiali, tubi, valvole (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esami magnetoscopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni, ecc., con apparecchiatura fornita dall'utente);

per le verifiche, prove ed indagini su saldature (quali: qualifica del procedimento di saldatura, qualifica dei saldatori, prove su talloni di saldatura, indagini non distruttive);

per le verifiche, prove ed indagini su compensatori di dilatazione;

per i rilievi sperimentali di sollecitazioni su membrature, effettuati attraverso l'impiego di metodi estensimetrici;

per le verifiche e prove su valvole di sicurezza, ai fini della determinazione del coefficiente « C » per il calcolo della capacità di sfogo;

sono dovuti per ciascun operatore i contributi appresso stabiliti:

per ogni ora e per un tempo massimo fino ad 8 ore	L. 4.050
per un tempo oltre 8 ore e non superiore a 24, complessivamente	» 40.250
per prestazioni che comportino una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	» 46.000

Il tempo impiegato è dato da quello effettivamente trascorso presso il laboratorio o l'officina o l'utente, arrotondato per eccesso all'ora.

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Per:

esami radiografici;

esami con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti;

rilievi di sollecitazioni su membrature effettuati attraverso l'impiego di apparecchiature estensimetriche;

eseguiti con apparecchiatura fornita dall'associazione, i contributi orari di cui sopra sono raddoppiati, limitatamente alle prestazioni di un solo operatore.

Nel caso di rilievi effettuati con apparecchiature estensimetriche fornite dall'associazione, nel computo del tempo impiegato va considerato anche quello occorrente al montaggio e smontaggio delle apparecchiature stesse.

La presente tariffa si applica anche per le prove di cui sopra, nonchè per le verifiche e prove di costruzione, eseguite, a richiesta, all'estero; per tali operazioni, nel computo del tempo va in tal caso considerato anche quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio ed il luogo ove vengono effettuate le operazioni ed inoltre è dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo.

Nel caso che le prove od i collaudi, richiesti o preannunciati, non possano essere eseguiti o portati a termine per fatto della ditta committente, per ogni sopralluogo viene addebitato il rimborso del trattamento di missione dovuto al tecnico incaricato del sopralluogo stesso.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

TARIFFA III

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori

Per ogni apparecchio verificato il costruttore o il riparatore deve alla associazione i contributi previsti nella colonna 3 dello allegato *A*, che valgono per il ciclo completo di verifiche e prove regolamentari (ivi comprese anche quelle eventuali effettuate, a montaggio ultimato, sul luogo di impianto), anche se eseguite in giornate diverse.

Membrature o elementi di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici ed altre membrature o elementi.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature o elementi verificati separatamente si applicano, in base all'energia immagazzinata nella parte stessa, i contributi previsti per i recipienti.

Ove l'elemento sia aperto, per sua capacità si intende quella stabilita al quart'ultimo capoverso della tariffa I della presente tabella.

L'addebito di cui al comma precedente non viene applicato per quelle membrature o elementi di apparecchi per i quali si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

l'apparecchio sia stato approvato in base ad un unico progetto;

l'apparecchio sia destinato ad essere montato sul luogo d'impianto.

Per ciascuna verifica o prova oltre quelle strettamente regolamentari (verifiche e prove ripetute, richieste, ecc.) si applica il contributo della presente tabella, ridotto del 50 %.

Per gli apparecchi costruiti in serie su un « prototipo », o facenti parte di una « serie di prototipi » (di cui al penultimo capoverso della tariffa I della presente tabella), presentati insieme dal costruttore e per i quali la prova idraulica finale venga effettuata nel corso della stessa giornata lavorativa, i contributi sono ridotti del 70 % a partire dall'11° apparecchio. Tale riduzione viene applicata distribuendo gli apparecchi in ordine decrescente di superficie o potenzialità o energia immagazzinata.

Le riduzioni previste dai due commi precedenti non sono cumulabili.

Per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, presso costruttori esteri si applicano i relativi contributi indicati dal penultimo comma della tariffa II della presente tabella.

TARIFFA IV

Verifica per l'esonero presso i costruttori

Per l'esecuzione della prova a caldo o di esercizio da effettuarsi presso il costruttore, per la concessione dell'esonero dalla sorveglianza, si applicano i contributi previsti dalla col. 4 dello allegato *A*, con una riduzione del 16 %.

---

(1) Art. 4, lettera *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRI'

TABELLA C

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove straordinarie regolamentari o richieste (1) (2)

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'associazione la quota stabilita nella colonna 4 dell'allegato *A*.

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascuno dei seguenti titoli:

primo o nuovo impianto, verifica straordinaria regolamentare o richiesta dall'utente, e valgono per il ciclo completo di verifiche se portato a termine nella stessa giornata; in caso contrario, si applica due volte la presente tariffa, detraendo L. 2.100.

Ove trattisi di verifiche di primo impianto ad apparecchio non provvisto dei documenti di collaudo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, sono applicate sia la tariffa III della tabella *B* sia la presente tariffa.

TARIFFA II

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari (3)

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'associazione la quota stabilita nella colonna 5 dell'allegato *A*.

TARIFFA III

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti (4)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite di revisione):

1.1.1. bombole e bidoni fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente	L.	35
1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:		
1.1.2.1. bombole:		
per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	165
dal 101° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	105
1.1.2.2. bidoni (5):		
per i primi 500 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	95
dal 501° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	65
1.1.3. bombole e bidoni oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente	»	750
1.1.4. bombole e bidoni oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente	»	2.150
1.1.5. bombole e bidoni oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente	»	4.250
1.1.6. bombole e bidoni oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente	»	7.100
1.1.7. bombole e bidoni oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente	»	9.850
1.1.8. bombole e bidoni oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente	»	15.150
1.1.9. bombole e bidoni oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente	»	21.700

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50 %;
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75 %.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi; liquefatti o disciolti:

per ogni prova di scoppio	L.	3.200
per ogni serie di prove meccaniche	»	6.350

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., per visite di accer-

tamento, per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore	L.	5.600
per un tempo oltre 2 ore fino a 4 ore .	»	11.150
per un tempo oltre 4 ore fino a 8 ore	»	22.250
per un tempo oltre 8 ore .	»	33.350
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	44.450

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:

per capacità oltre 80 fino a 200 litri	L.	810
per capacità oltre 200 fino a 800 litri	»	1.600
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri	»	4.800
per capacità oltre 1.500 litri	»	7.950

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata, verifiche di approvazione o di revisione:

per ogni recipiente fino al 4° .	L.	750
per ogni recipiente in più, oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata .	»	330

6. Per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri L. 1.600

7. Per il rilascio dei certificati di approvazione e di revisione dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.500 litri:

per certificato singolo	L.	55
per certificati plurimi	»	530

TARIFFA IV

Sopralluoghi per accertamento di demolizione, modificazione d'uso, constatazione di inattività, per accertamento di altre disposizioni regolamentari (6).

Per ogni apparecchio che subisca una verifica per i titoli sopra indicati è dovuto il contributo di L. 920

---

(1) Articoli 46 e 50, 60, comma primo, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari tutte le visite di tipo regolamentare (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) effettuate, oltre le normali relative periodiche, perchè volute dal regolamento o richieste dall'utente.

(3) Articoli 55 e 59, 61 ultimo comma, 62 e 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(4) Art. 44, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(5) Per «partita» deve intendersi il numero complessivo dei bidoni presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo.

(6) Articoli 46, 56 e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRI'

TABELLA *D*

Apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari

1. Apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari.

1.1. Si applicano in relazione alla superficie, producibilità, energia immagazzinata, di ciascun apparecchio, le tariffe corrispondenti previste dalle tabelle *A*, *B* e *C*.

2. Apparecchi a pressione inseriti in circuiti attivi, o suscettibili di attivazione, di impianti nucleari (recipienti del reattore, generatori di vapore, scambiatori di calore, ecc.).

2.1. Tassa di iscrizione - Tassa di voltura: si applica la tabella *A* - tariffa unica.

2.2. Esame progetti: si applica la tariffa I tabella *B* in relazione all'esame di progetti complessi.

2.3. Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori: si applica la tariffa II tabella *B*.

L'importo derivante dalla applicazione della predetta tariffa II non può essere in nessun caso inferiore all'importo previsto nella tariffa III tabella *B*, per ciascun corrispondente tipo di apparecchio, maggiorato del 50 %.

2.4. Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove straordinarie regolamentari o richieste: si applica la tariffa II tabella *B*.

L'importo derivante dalla applicazione della predetta tariffa II non può essere in nessun caso inferiore all'importo previsto nella tariffa I tabella *C*, per ciascun corrispondente tipo di apparecchio, maggiorato del 50 %.

2.5. Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari: si applica la tariffa II tabella *B*.

L'importo derivante dalla applicazione della predetta tariffa II non può essere in nessun caso inferiore all'importo previsto nella tariffa II tabella *C*, per ciascun corrispondente tipo di apparecchio, maggiorato del 50 %.

2.6. Prove ed indagini varie: si applica la tariffa II tabella *B*.

3. Contenitori esterni degli impianti nucleari.

3.1. Tassa di iscrizione - Tassa di voltura: si applica la tabella *A* - tariffa unica.

3.2. Esame progetti: si applica la tariffa I tabella *B* in relazione all'esame di progetti complessi.

3.3. Per tutte le altre verifiche di cui ai precedenti punti da 2.3. a 2.6. si applica la tariffa II tabella *B*.

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRI'

TABELLA *E*

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA I

Esame progetti (2)

Per l'istruttoria e l'autorizzazione di progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazioni sono dovuti i seguenti contributi:

1.1. Per ogni progetto	L.	15.900
1.2. Per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto:		
1.2.1. per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	»	7.950
oltre 25 fino a 100 t/h	»	15.900
oltre 100 t/h	»	31.250
1.2.2. per ogni generatore di vapore per centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	62.450
1.2.3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	7.950
oltre 5.000 kW	»	15.900
1.2.4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW	»	62.450

1.2.5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	L.	15.900
1.2.6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera	»	39.700
1.2.7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	31.250

TARIFFA II

Prima verifica e presa in consegna dell'impianto termico. Visita per cessione

Si applicano i contributi previsti dalla successiva tariffa III della presente tabella.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno, quella della successiva tariffa III della presente tabella, anche in caso di cessione in luogo.

TARIFFA III

Quote annue per impianti attivi

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva, soggetto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. Per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	L.	3.150
oltre 25 fino a 100 t/h	»	6.350
oltre 100 t/h	»	12.650
2. Per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	24.150
3. Per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	1.750
oltre 5.000 kW	»	5.200
4. Per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW	»	12.100
5. Per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	»	2.650
6. Per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera	»	9.550
7. Per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	6.100
8. Per ogni impianto di riscaldamento	»	3.450

TARIFFA IV

Prove di rendimento e di consumo regolamentari

Per le prove di rendimento e di consumo regolamentari eseguite su un apparecchio od impianto termico, è dovuto:

1. Per un tempo fino a 8 ore	L.	32.200
2. Per un tempo oltre 8 ore e non superiore a 24, complessivamente	»	40.250
3. Per prestazioni che comportino una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	46.000

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

La presente tariffa si applica anche per i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, per l'elaborazione dei dati e per le calcolazioni, sono dovute, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, L. 32.200 per ogni giornata di lavoro necessaria a ciascun tecnico.

(1) Art. 93 e 100 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 44.

(2) Art. 103 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRI

TABELLA *F*

Proventi per le prove e verifiche sulle autobotti, autocisterne e affini (1)

TARIFFA I

Verifiche presso i costruttori

Per ogni autobotte, autocisterna ed affine sono dovuti, per ciascuna verifica (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità), i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale	L.	4.000
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	5.250
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	6.900
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	»	9.550
oltre 15.000 litri	»	11.900

TARIFFA II

Verifiche presso l'utente

Per ogni autobotte, autocisterna ed affine sono dovuti, per ciascuna verifica (prima verifica di revisione, verifica annuale), i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale	L.	2.400
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	3.700
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	5.300
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	»	7.950
oltre 15.000 litri	»	10.300

(1) Norme di sicurezza per il trasporto di oli minerali (decreto ministeriale 31 luglio 1934, articoli 77 e 78).

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

TABELLA *G*

Proventi per attività speciali facoltative (1)

TARIFFA UNICA

Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

1. Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie:
sono dovuti i contributi ed i rimborsi previsti dalla tariffa IV della tabella *E*, maggiorati del 50%;
per le analisi del combustibile si applicano le tariffe della tabella *H*;

2. Presa di campione di un combustibile:
per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo, è dovuta la tariffa oraria stabilita dalla tariffa II della tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo;

3. Verifiche e prove extra regolamentari ed extra istituzionali:
per ogni altra verifica o prova richiesta oltre quelle regolamentari, si applicano le tariffe (quote, contributi ed eventuali rimborsi di spesa) stabilite dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, maggiorate del 50%. Tale maggiorazione non si applica per le verifiche e prove eseguite su forni da pane;

4. Verifiche, prove e servizi in applicazione della legge n. 615 del 13 luglio 1966 e relativi regolamenti di applicazione:
per verifiche, prove e servizi che richiedano uno speciale sopralluogo, è dovuta la tariffa oraria stabilita dalla tariffa II della tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo;
per le analisi chimiche si applicano le tariffe stabilite dalla tariffa II della tabella *H*.

(1) Art. 4, lettera *c*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

TABELLA *H*

Operazioni e prove del laboratorio chimico e del laboratorio fisico

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi qui di seguito stabiliti.

TARIFFA I

Operazioni e prove del laboratorio fisico

1. Prove meccaniche.

Prova di trazione a temperatura ambiente, con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e strizione:

compresa preparazione provetta	L.	6.800
esclusa preparazione provetta	»	2.900

Prova di trazione a temperatura ambiente con determinazione limite di deformazione permanente 0,2% a mezzo estensimetro elettronico, carico di rottura, allungamento e strizione:

compresa preparazione provetta	»	8.050
esclusa preparazione provetta	»	4.150

Prova di trazione a temperatura diversa da quella ambiente (fino a —190°C e fino a +800°C):

con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e strizione	»	15.900
con determinazione limite deformazione permanente 0,2 % a mezzo estensimetro, rottura, allungamento e strizione .	»	17.250

Prova di trazione con determinazione dei limiti di deformazione permanente, rottura, allungamento e strizione compresa fornitura diagramma:

a temperatura ambiente	»	23.000
a temperatura diversa da quella ambiente .	»	46.000

Prova di piegamento o di schiacciamento o di allargamento o di bordatura:

compresa preparazione provetta	»	3.300
esclusa preparazione provetta	»	1.300

Prova di resilienza a temperatura ambiente:

compresa preparazione provetta .	»	3.650
esclusa preparazione provetta	»	1.150

Prova di resilienza a temperatura inferiore a quella ambiente:

compresa preparazione provetta	»	5.950
esclusa preparazione provetta	»	3.450

Prova di durezza Brinell o Vickers o Rockwell:

per le prime tre impronte sullo stesso saggio	»	2.600
per ogni impronta in più sullo stesso saggio	»	860

Prova di flessione:

compresa preparazione provetta	»	4.900
esclusa preparazione provetta	»	2.900
Prova di resistenza all'urto per caduta di peso .	»	5.750

2. Esami metallografici e trattamenti termici.

Esame microscopico di metalli ferrosi compresa lucidatura campione, attacco, osservazione e descrizione:

senza esecuzione fotografia	L.	8.800
con esecuzione fotografia (una copia)	»	10.400
per ogni micrografia ripetuta sullo stesso campione	»	6.900
per ogni copia di micrografia oltre la prima	»	960

Esame macroscopico di metalli ferrosi compresa preparazione campione, attacco e descrizione:

per superficie fino a 1 dm² (senza fotografia)	»	6.350
per ogni dm² in più (senza fotografia) .	»	2.900
per ogni lastra fotografica per formato sino a 18 × 24 (1 copia)	»	3.450
per ogni copia di fotografia in più	»	960

Trattamento termico di:

ricottura o normalizzazione .	»	5.550
bonifica (tempera e rinvenimento)	»	7.200
Determinazione del grano austenitico in acciai al carbonio (UNI 3245) .	»	40.250

3. Operazioni di taratura.

Taratura macchine di prova di trazione o di resilienza	L.	69.000

oltre il contributo di cui sopra è dovuto il rimborso del trattamento di missione del tecnico nonchè delle spese per il trasporto degli strumenti.

Taratura di manometri con un minimo di 5 punti:

per pressione fino a 100 kg/cm² . . .	L.	1.850
per pressione oltre 100 kg/cm²	»	2.650

per ogni punto in più: 15 % delle cifre di cui sopra.

Taratura di vacuometri	»	1.850

Taratura di coppie termoelettriche:

con punti fissi, compresa tracciatura del diagramma caratteristico: si applica la tariffa a tempo di cui al punto 6.

per confronto con coppia campione, compresa tracciatura diagramma	»	34.500
taratura semplice, senza diagramma, per ogni coppia secondo UNI 4678 (fino a 1000° C) .	»	17.250

4. Esami non distruttivi.

Esame con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti: si applica la tariffa a tempo di cui al successivo punto 6.

Esami radiografici eseguiti presso il laboratorio, per ogni radiografia	L.	6.900

Esami radiografici eseguiti presso terzi: si applica la tariffa a tempo di cui al successivo punto 6.

Rilievi di sollecitazioni su membrature effettuati attraverso l'impiego di apparecchiature estensimetriche: si applica la tariffa a tempo di cui al successivo punto 6.

5. Documentazioni.

fino a 5 fotogrammi di microfilm . . .	L.	1.750
per ogni fotogramma in più	»	230
per copie fotografiche:		
pagina intera	»	580
mezza pagina	»	460

6. Tariffa a tempo.

Sono dovuti i contributi stabiliti nella tariffa II della tabella *B*, con le seguenti eccezioni:

per operazioni eseguite presso il laboratorio non viene applicato il raddoppio dei contributi previsto dalla tariffa II della tabella *B*, quarto capoverso;

per le operazioni eseguite presso terzi, è sempre dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato.

TARIFFA II

Operazioni del laboratorio chimico

1. Preparazione del campione per analisi . . . (esclusi combustibili liquidi, gassosi, lubrificanti e acque).	L.	2.450

2. Analisi combustibili solidi.

Granulometria ad un dato crivello o setaccio .	L.	860
Umidità	»	1.600
Ceneri	»	1.600
Materie volatili	»	1.850
Zolfo totale	»	4.150
Zolfo combustibile	»	3.200
Carbonio	»	9.200
Idrogeno	»	9.200
Carbonio e idrogeno	»	12.200
Azoto	»	4.800
Potere calorifero Mahler, superiore	»	4.050
Potere calorifero Mahler, inferiore . . .	»	15.900
Indice di libero rigonfiamento	»	3.200

Analisi immediata comune:

preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso	»	5.550
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore	»	8.600
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale	»	12.200
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i. . .	»	22.250

preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più indice di libero rigonfiamento	L.	7.450
Dilatometro:		
solo valori percentuali	»	9.550
con diagramma	»	10.300
Fusibilità delle ceneri, rammollimento, fusione, fluidificazione, con riproduzione fotografica dell'intero processo:		
in atmosfera ossidante	»	19.050
in atmosfera riducente	»	23.850
Distillazione a bassa temperatura in storta Fischer con indicazione delle rese in:		
acqua totale; acqua di piroscissione; catrame; semicoke; gas	»	12.750
Acidi umici	»	12.750
Cere + resine	»	11.150
Potere igroscopico	»	12.750
Indice di polverizzazione (indice Hardgrove)	»	12.750

3. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.

Peso specifico (con arcometro)	L.	1.750
Acqua	»	3.600
Sostanze estranee	»	3.600
Viscosità Engler ad una data temperatura	»	2.900
Viscosità cinematica ad una data temperatura	»	3.600
Punto di infiammabilità	»	3.000
Temperatura di accensione	»	3.000
Acidità organica	»	3.000
Acidità minerale	»	920
Alcalinità	»	920
Punto di scorrimento	»	2.900
Ceneri	»	2.800
Zolfo totale	»	6.350
Carbonio	»	13.800
Idrogeno	»	13.800
Carbonio e idrogeno	»	17.250
Residuo carbonioso Conradson	»	6.350
Numero di cetano (calcolato)	»	5.200
Potere calorifero Mahler, superiore	»	4.850
Potere calorifero Mahler, inferiore	»	20.700
Analisi immediata e comune:		
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico	»	11.500
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale	»	15.550
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	29.900
Distillazione	»	5.750
Asfalto duro	»	5.750
Prova di alterabilità degli olii lubrificanti	»	6.900
Punto di anilina	»	6.900
Indice Diesel	»	7.500

4. Analisi combustibili gassosi.

Determinazione del titolo in:		
anidride carbonica	L.	3.450
ossigeno	»	3.450
idrogeno	»	10.350
azoto	»	4.600
Analisi tecnica con determinazione di:		
anidride carbonica, idrocarburi non saturi, ossigeno, ossido di carbonio, idrogeno, metano, idrocarburi superiori (tutti come etano) e inoltre (calcolati dall'analisi):		
peso specifico, densità, potere calorifico superiore e inferiore	»	10.350
Densità (Schilling)	»	4.600
Potere calorifico superiore e inferiore, determinato con calorimetro Junkers	»	6.900

5. Analisi acque industriali.

Analisi tecnica con determinazione di:		
durezza totale, permanente, temporanea, da calcio e da magnesio, alcalinità totale, residuo	L.	4.150
cloruri, solfati, silice	»	6.700
sostanze organiche, solfuri, nitriti, nitrati, ferro, allumina, ammoniaca (qualitativa)	»	5.450
Sostanze sospese	L.	2.800
Solidi totali disciolti	»	1.750
Residuo fisso a 150 e 180° C	»	3.450
Durezza:		
totale	»	1.750
permanente	»	1.750
temporanea	»	3.450
da calcio	»	1.750
da magnesio	»	1.750
Alcalinità totale	»	1.750
Alcalinità fenoftaleina (p) e metilarancio (m)	»	2.800
Calce	»	3.450
Magnesia	»	3.450
Silice	»	3.450
Solfati	»	3.450
Cloruri	»	3.450
Fosfati	»	3.450
Ferro	»	3.450
Allumina	»	3.450
Ossigeno	»	3.450
Anidride carbonica:		
libera	»	2.800
semicombinata	»	3.450
Sostanze organiche (indice di permanganato)	»	2.800
pH	»	2.000
Conducibilità	»	2.000

6. Analisi incrostazioni di caldaia.

Umidità	»	3.000
Perdita alla calcinazione	»	3.000
Silice	»	5.750
Ferro	»	5.750
Allumina	»	5.750
Calcio	»	5.750
Magnesio	»	5.750
Rame	»	5.750
Fosfati	»	5.750
Cloruri	»	5.750
Solfati	»	5.750
Carbonati	»	5.750

7. Analisi materiali refrattari.

Umidità	»	3.000
Perdita alla calcinazione	»	3.000
Silice	»	5.750
Ferro	»	5.750
Allumina	»	5.750
Titanio	»	5.750
Calce	»	5.750
Magnesia	»	5.750

8. Analisi acciai, ghise e materiali non ferrosi.

Carbonio totale	»	5.200
Carbonio grafitico	»	5.750
Zolfo	»	4.600
Fosforo	»	4.600
Silicio	»	4.600
Manganese	»	4.600
Cromo	»	4.050
Nichel	»	6.350
Molibdeno	»	6.350
Tungsteno	»	6.350
Cobalto	»	6.350
Vanadio	»	6.350
Rame	»	5.750
Niobio	»	6.350
Titanio	»	4.800
Azoto	»	4.050

9. Importo minimo per il rilascio di un certificato di analisi, comprendente anche una sola determinazione	»	5.750

Per altre analisi, per prove di corrosione e per altre determinazioni non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

ALLEGATO *A* - Foglio 1

GENERATORI DI VAPORE
(fissi, semifissi, locomobili e macchine da caffè) (*)

	SCAGLIONI	Colonna 1 Iscrizione	Colonna 2 Esame progetto	Colonna 3 Costruzione	Colonna 4 1° o nuovo impianto	Colonna 5 Quota annua
Superficie riscaldata minore di 300 m²	fino a 1 m² e macch. da caffè	1.750	3.900	7.850	10.650	5.100
	oltre 1 fino a 14 m²	3.800	8.500	17.250	20.950	11.200
	» 14 » 51 »	5.050	11.200	22.850	27.200	14.850
	» 51 » 113 »	5.950	13.250	27.450	32.550	17.900
	» 113 » 197 »	6.800	15.150	32.050	38.200	21.000
	» 197 » 300 »	7.700	17.100	37.300	45.100	24.700
Superficie riscaldata maggiore di 300 m²	fino a 12 t/h	7.700	17.100	37.300	45.100	24.700
	oltre 12 » 22 »	8.700	19.350	43.950	54.250	29.500
	» 22 » 37 »	9.900	22.000	52.650	66.500	35.800
	» 37 » 60 »	11.500	25.600	64.850	84.150	44.800
	» 60 » 90 »	13.450	29.950	80.000	106.350	56.050
	» 90 » 132 »	16.000	35.650	100.650	136.750	71.350
	» 132 » 186 »	19.200	42.800	126.650	175.300	90.750
	» 186 » 255 »	23.200	51.700	159.450	224.050	115.250
	» 255 » 342 »	28.150	62.750	200.450	285.200	145.900
	» 342 » 448 »	34.100	76.100	250.100	359.300	183.050
	» 448 » 579 »	41.450	92.400	311.250	450.650	228.800
	» 579 » 735 »	50.100	111.750	383.800	559.200	283.150
	» 735 » 921 »	60.400	134.700	470.150	688.350	347.800
	» 921 » 1.141 »	72.550	161.800	572.050	840.950	424.200
	» 1.141 » 1.397 »	86.600	193.200	690.500	1.018.350	512.950
	oltre 1.397 »	102.950	229.750	828.250	1.224.650	616.200

ALLEGATO *A* - Foglio 2

RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS
(esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti) (**)

SCAGLIONI (in litri atmosfere)	Colonna 1 Iscrizione	Colonna 2 Esame progetto	Colonna 3 Costruzione	Colonna 4 1° o nuovo impianto	Colonna 5 Quota annua
fino a 1.000	1.750	2.300	4.000	7.800	2.550
oltre 1.000 » 8.000	2.300	3.100	5.500	9.950	3.450
» 8.000 » 27.000	2.800	3.700	6.800	12.250	4.150
» 27.000 » 64.000	3.300	4.400	8.550	15.400	4.900
» 64.000 » 125.000	4.000	5.300	11.000	20.000	5.900
» 125.000 » 216.000	4.850	6.500	14.400	26.500	7.200
» 216.000 » 343.000	6.050	8.050	18.900	35.350	8.900
» 343.000 » 512.000	7.500	10.000	24.800	46.900	11.150
» 512.000 » 729.000	9.400	12.500	32.300	61.650	13.900
» 729.000 » 1.000.000	11.700	15.600	41.600	79.950	17.300
» 1.000.000 » 1.331.000	14.500	19.300	52.900	102.200	21.450
» 1.331.000 » 1.728.000	17.850	23.750	66.350	128.850	26.400
» 1.728.000 » 2.197.000	21.750	29.000	82.250	160.250	32.200
» 2.197.000 » 2.744.000	26.300	35.100	100.750	196.850	38.900
» 2.744.000 » 3.375.000	31.550	42.050	122.100	239.050	46.700
» 3.375.000 » 4.096.000	37.550	50.050	146.400	287.200	55.550
» 4.096.000 » 4.913.000	44.300	59.050	173.950	341.700	65.550
» 4.913.000 » 5.832.000	51.900	69.200	204.950	403.000	76.800
oltre 5.832.000	60.400	80.500	239.500	471.500	89.400

ALLEGATO *A* - Foglio 3

(*) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, nè di quella dello eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzante.

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h), per quest'ultima — agli effetti della tariffa — si assume quella dichiarata dal costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i generatori a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata (in m²) è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in kW (art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

(**) Agli effetti della tariffa, i recipienti vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri × atmosfere — abbreviazione: l.at) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di bollo (espressa in atmosfere).

Per capacità di un recipiente si intende quella totale riportata sul libretto matricolare.

Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione di bollo massima e la capacità totale, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RAMPA

(554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Magdala Dovara, nata a Casalmaggiore (Cremona) il 6 marzo 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Parma in data 21 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(461)

Il dott. Salvatore Marcianò, nato a Reggio Calabria il 13 luglio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pavia in data 7 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(462)

Il dott. Alberto Nanni, nato a Forlì il 23 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 8 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(463)

Il dott. Mario Fiorini, nato a Napoli il 30 novembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 2 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(464)

Il dott. Bruno Becca, nato a Imola (Bologna) il 6 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 9 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(465)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Cinelli Volpe », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 gennaio 1970, il dott. Riccardo Spagnoletti-Zeuli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Cinelli Volpe », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Alfredo Bruno.

(562)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Magredi », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 gennaio 1970, il dott. prof. Raffaele Siani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Magredi », con sede in Roma, in sostituzione del professor Giacomo Veronese.

(563)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Praevidentia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 gennaio 1970, il rag. Enrico Fedeli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Praevidentia », con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Pasquale Bove.

(564)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1970, il comune di Quindici (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.772.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(672)

Autorizzazione al comune di Pietrelcina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1970, il comune di Pietrelcina (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(673)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1970, il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.706.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(674)

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1970, il comune di Collesalvetti (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.096.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(675)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1970, il comune di Baiso (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.997.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(676)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1970, il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.088.092, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(677)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1970, il comune di San Venanzo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.009.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(678)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1970, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.926.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(835)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1970, il comune di Bitritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.777.326, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(679)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 29 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,475	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
$ Can.	586,80	586,80	586,50	586,80	586,90	586,80	586,85	586,80	586,80	586,80
Fr. Sv.	146,06	146,04	146,07	146,055	146,05	146,05	146,03	146,055	146,06	146 —
Kr. D.	84 —	84 —	84,02	83,995	84 —	84 —	83,98	83,995	84 —	84 —
Kr. N.	88,05	88,05	88,05	88,005	88,10	88,05	88,02	88,005	88,05	88 —
Kr. Sv.	121,87	121,87	121,80	121,82	121,80	121,87	121,835	121,82	121,87	121,85
Fol.	173,16	173,12	173,25	173,20	173,10	173,16	173,20	173,20	173,16	173 —
Fr. B.	12,67	12,678	12,6810	12,6755	12,68	12,67	12,676	12,6755	12,67	12,67
Franco francese	113,53	113,55	113,58	113,545	113,50	113,53	113,55	113,545	113,53	113,50
Lst.	1512,15	1511,35	1511,50	1511,55	1511 —	1512,15	1511,75	1511,55	1512,15	1511,50
Dm. occ.	170,82	170,77	170,80	170,745	170,70	170,82	170,73	170,745	170,82	170,75
Scell. Austr.	24,33	24,33	24,3225	24,3250	24,30	24,33	24,3275	24,3250	24,33	24,33
Escudo Port.	22,13	22,13	22,13	22,135	22,15	22,13	22,13	22,135	22,13	22,13
Peseta Sp.	9 —	9 —	9,01	9,006	9 —	9 —	9,0025	9,006	9 —	9 —

Media dei titoli del 29 gennaio 1970

Rendita 5 % 1935	92,65
Redimibile 3,50 % 1934	97,80
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,875
» 5 % (Ricostruzione)	93,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,40
» 5 % (Città di Trieste)	92,675
» 5 % (Beni Esteri)	87,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,65
» 5,50 % » » 1968-83	96,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,475
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,60
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1970

1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	586,825
1 Franco svizzero	146,042
1 Corona danese	83,987
1 Corona norvegese	88,012
1 Corona svedese	121,827
1 Fiorino olandese	173,20
1 Franco belga	12,676
1 Franco francese	113,547
1 Lira sterlina	1511,65
1 Marco germanico	170,737
1 Scellino austriaco	24,326
1 Escudo Port.	22,132
1 Peseta Sp.	9,004

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli istituti bibliotecari statali, esclusi quelli della sede di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale degli istituti bibliotecari statali;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 26 marzo 1965, n. 229, concernente l'esenzione a favore del personale militare dei limiti di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Considerate le attuali vacanze del ruolo del personale della carriera direttiva degli istituti bibliotecari statali e quelle previste per il 1° gennaio 1970;

Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli istituti bibliotecari statali, esclusi quelli della sede di Roma.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che *debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nell'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso*:

A) aver conseguito una laurea rilasciata da una università o da un istituto di istruzione universitaria della Repubblica, cui il candidato siasi iscritto dopo il conseguimento della maturità classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale. Nessun altro diploma può considerarsi equipollente, ivi compresi i titoli rilasciati da scuole estere (baccalaureat, ecc.), anche se detti titoli sono ritenuti validi ai fini della iscrizione a facoltà universitarie italiane;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°. *Il limite massimo di età è peraltro elevato:*

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati od invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesto per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, ai termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare se uomini;

H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

Art. 3.
Partecipazione di impiegati della carriera di concetto

Possono partecipare al predetto concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 4.
Termini per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve di posti e alle preferenze di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dallo articolo medesimo.

Infine, *i titoli valutabili ai fini del concorso*, di cui all'ultimo comma dell'art. 10, debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 400 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno *pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno* alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - EUR, *entro le ore 12 del giorno 25 marzo 1970.*

Farà fede, in proposito, soltanto la *data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'archivio della stessa direzione generale.*

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini indicati o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non possono essere prese in considerazione.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario del comune di residenza o da un notaio o da un cancelliere; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.
Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 12 - ultimo comma - della legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - EUR, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli.

Art. 7.
Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - EUR, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto estratto può essere prodotto anche in copia notarile. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante alla assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, della appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, ecc. e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare impieghi presso Stati diversi;

3) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante alla assunzione gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono alle classi non ancora chiamate alla leva) dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di laurea rilasciato da una università o da un istituto di istruzione universitaria della Repubblica. Qualora l'istituto presso cui è stata conseguita la laurea non abbia ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, oppure da un notaio, o cancelliere, o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) diploma di maturità classica, scientifica o di abilitazione magistrale o altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i candidati di cui all'art. 3 del presente bando. Qualora l'istituto, presso cui è stato conseguito detto titolo di studio non abbia ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, oppure da un notaio, o cancelliere, o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

9) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

10) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7), 8) e 9).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del titolo I, capo 2° del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo I, capo 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

Art. 10.

Materie e sedi di esame

Gli esami scritti avranno luogo nelle sedi di Bologna e di Napoli nei luoghi e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema di storia della cultura italiana, concernente un determinato suo significativo momento e proposto in modo che consenta ai singoli candidati di manifestare la propria capacità di sintesi e conoscenza delle fonti; i candidati possono riferirsi più ampiamente al settore della propria specifica formazione;

2) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal latino o dal greco, a scelta del candidato, di un brano di prosa avente senso compiuto, di circa trenta righe a stampa, tratto da un'opera letteraria o storica;

3) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di prosa avente senso compiuto, di circa trenta righe a stampa, tratto da un'opera letteraria o storica.

Gli esami orali avranno luogo in Roma nel luogo e nei giorni che saranno indicati agli interessati, col seguente programma:

Prova orale:

1) nozioni di storia del libro, di bibliografia generale e di biblioteconomia;

2) elementi di diritto civile (limitatamente a: la norma giuridica; diritto oggettivo e diritto soggettivo; negozio giuridico; persone fisiche e persone giuridiche); elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica, legislazione concernente l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

3) elementi di paleografia latina, la cui conoscenza sarà dimostrata dai candidati anche attraverso la lettura di tavole scelte dalla commissione.

Prova orale facoltativa:

4) lettura e interpretazione, senza alcun sussidio, di un testo in lingua moderna, a scelta del candidato, diversa da quella in cui il medesimo ha sostenuto la prova obbligatoria.

Entro i limiti dei cinque decimi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sono valutabili, per non oltre due decimi ciascuna, le seguenti categorie di *titoli*, che debbono essere tassativamente posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e *allegati alle istanze* stesse:

1) diplomi rilasciati dalla scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, diplomi universitari attestanti il compimento di corsi di specializzazione nel campo della bibliografia e della biblioteconomia e della paleografia latina e greca nonchè della paleografia musicale e della papirologia, e diplomi rilasciati dalle scuole archivistiche statali, dalla scuola Vaticana di biblioteconomia, dalla Pontificia scuola di paleografia diplomatica e archivistica;

2) effettivi servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche statali e non statali per un periodo non minore di sei mesi e idoneità in precedenti concorsi per la carriera direttiva degli istituti bibliotecari statali (non è valutabile a tal fine, per gli impiegati di cui al precedente art. 3, il servizio di ruolo occorso per il conseguimento della qualifica di segretario aggiunto o equiparata);

3) pubblicazioni nel campo delle discipline paleografiche, bibliografiche e biblioteconomiche; prova orale facoltativa di lingua.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine decrescente dei punti riportati nella votazione totale. La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopodichè, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso dovranno impegnarsi a raggiungere la sede che sarà loro assegnata e a permanervi per tutto il periodo richiesto dalle esigenze dei servizi. Non sono ammesse richieste di destinazione alle sedi di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1969
Registro n. 100 *Pubblica istruzione, foglio n.* 167

Schema della domanda su carta da bollo da L. 400.

Alla Direzione generale accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III - Piazza Marconi, 25 - 00144 ROMA - E.U.R.

(Il) (La) sottoscritt . nat a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . (provincia di . .) via . . n. . . codice di avviamento postale . chiede di essere ammess . . al concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli istituti bibliotecari statali e dichiara che intende sostenere le prove scritte nella sede di (1) . . . .

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . . italian .

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (2) . ,

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (3) .

d) di avere l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego;

e) di aver adempiuto agli obblighi militari (4) . . ;

f) di essere in possesso del diploma di laurea in (5) . . rilasciato nell'anno accademico . dall'università o dall'istituto di istruzione universitaria di . . cui si è iscritto dopo il conseguimento del diploma di (6) . . rilasciato dall'istituto . . nell'anno scolastico . .

(Il) (La) sottoscritt . . ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (7) .

(Il) (La) sottoscritt . . fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (8) . .

(Il) (La) sottoscritt . . intende sostenere le prove scritte obbligatorie dalla lingua (9) . . e dalla lingua (9) . . e dichiara che intende sostenere la prova orale facoltativa nella lingua (10) .

. .

(Il) (La) sottoscritt . . allega i seguenti titoli (11) .

(Il) (La) sottoscritt . . si impegna a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (12) . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per tutto il periodo richiesto dalle esigenze dei servizi.

. lì . . 197

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso .

Visto per l'autenticità della firma (13) .

---

(1) Napoli o Bologna.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età, egli dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(3) Questa dichiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicare la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Se uomo, specifichi se ha già prestato servizio militare, ovvero se non lo ha prestato perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare di quale diploma di laurea di cui all'art. 2, lettera *A*), del bando di concorso il candidato è in possesso.

(6) Maturità classica, scientifica o abilitazione magistrale di cui all'art. 2, lettera *A*), del bando di concorso o altro diploma di istruzione secondaria di 2° grado per i candidati di cui all'art. 3 del bando.

(7) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestati. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(8) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dello art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(9) Indicare se latina o greca per una delle due prove; se francese, inglese o tedesca per l'altra.

(10) Indicare se intende o meno sostenere la prova orale facoltativa e, in caso positivo, in quale lingua moderna straniera diversa da quella sulla quale ha sostenuto la prova obbligatoria.

(11) Indicare chiaramente i titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del bando di concorso, che si allegano.

(12) Le città oltre Roma (che rimane esclusa), in cui hanno sede gli istituti bibliotecari statali, sono le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Sassari, Torino, Venezia e Verona.

(13) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(690)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nei giorni 13, 16 e 19 febbraio 1970, alle ore 8, presso la caserma Maurizio Giglio, via Guido Reni, 24, Roma, avranno luogo le prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1969.

(848)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile avranno luogo in Roma, nella sede della direzione generale predetta, piazzale degli Archivi E.U.R., nei giorni 17, 18, 19 e 20 febbraio 1970, con inizio alle ore 08.30.

Il primo dei giorni sopraelencati è destinato all'espletamento delle prove facoltative di lingua straniera.

(763)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti, aumentati a sette, di consigliere di 3ª classe in prova

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti, aumentati a sette, di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, di cui ai decreti ministeriali 4 giugno 1969 e 4 ottobre 1969, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 14 novembre 1969, avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) nei giorni ventisei, ventisette e ventotto febbraio 1970, con inizio alle ore 8,30.

(767)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto del comune di Gravina di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2626 del 15 aprile 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico condotto del comune di Gravina di Catania, vacante alla data del 30 novembre 1965;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 336 in data 2 luglio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto, a norma della legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta Commissione;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Fisicaro Francesco Armando . punti 49,68 su 100
2. Franco Giosuè . . . » 45,21 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale, all'albo della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 2 gennaio 1970

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di medico condotto vacante nel comune di Gravina di Catania alla data del 30 novembre 1965;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fisicaro Francesco Armando, medico chirurgo, nato a Catania il 6 settembre 1932, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Gravina di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, su quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 2 gennaio 1970

Il medico provinciale: GALIA

(347)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6178, in data 20 giugno 1969, con cui venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per tre condotte veterinarie vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, gli articoli 9 e 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari di Brescia, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate e la nomina del componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211, effettuata dal medico provinciale di Brescia;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1968 è costituita come appresso:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Savi prof. dott. Paolo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario di Brescia;

Monti prof. dott. Franco, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Corsico prof. dott. Giuseppe, professore ordinario di tecnica conserviera alimenti origine animale della Università di Milano;

Carletti dott. Giuseppe, veterinario condotto di Ghedi.

Segretario:

Lippi dott. Igino, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Brescia, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; per otto giorni consecutivi esso sarà anche affisso all'albo dell'ufficio ed a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo pretorio dei comuni interessati.

Brescia, addì 9 gennaio 1970

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(428)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.